

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI e STIRATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1965

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, recante norme per l'utilizzazione dei professori di materie tecniche commerciali delle cessate scuole di avviamento

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, fissa le norme secondo le quali si dovrà procedere all'utilizzazione dei professori di ruolo di alcune materie tecniche delle cessate scuole di avviamento. Le disposizioni suddette riguardano peraltro solo le scuole di avviamento ad indirizzo commerciale, mentre anche nelle scuole ad indirizzo industriale ed agrario si manifesta la urgente necessità di provvedere per le corrispondenti materie tecniche.

Il presente disegno di legge pone riparo a tali carenze ed apporta le necessarie modifiche al citato articolo 10.

Poichè il presente disegno di legge non comporta, tra l'altro, oneri particolari, i presentatori sono certi che esso verrà sollecitamente e favorevolmente esaminato, in modo che si possa al più presto regolarizzare la posizione dei numerosi professori ad esso interessati.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il comma primo e il primo periodo del comma secondo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, sono così modificati:

« I professori di materie tecniche commerciali e i professori di materie tecniche in-

dustriali e agrarie, in possesso di laurea, iscritti nei ruoli ordinari delle scuole secondarie di avviamento soppressi per effetto dell'articolo 1, primo comma del presente decreto sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, in ruolo transitorio ordinario, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico del ruolo di provenienza, anche ai fini dell'articolo 1 della legge 25 maggio 1962, n. 545.

I predetti professori insieme con quelli di materie tecniche iscritti nel ruolo speciale transitorio delle cessate scuole di avviamento professionale, a partire dall'anno scolastico 1964-65 possono essere, a domanda, utilizzati nelle scuole tecniche, negli istituti professionali e negli istituti tecnici per insegnamenti nei quali risultino provvisti di abilitazione ».

#### Art. 2.

All'ultimo comma del predetto articolo 10 è aggiunto il seguente periodo:

« I professori di cui sopra che siano in possesso di laurea in ingegneria o in scienze agrarie potranno essere utilizzati nell'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche ».